

CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 2025/2026

Ricorso del tesserato Filippo Dell'Aiuto avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 631 del 19/02/2026, Under 19 Regionale, Gara n.5272:

"FILIPPO DELL'AIUTO inibizione determinata dal 19/02/2026 al 19/02/2029 per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro e per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco e non in fase di gioco, verso gli avversari [art. 33,1/2c RG, art. 33,2/1c RG, art. 33,2/1d RG]. Scagliava con violenza due pugni ad un avversario. In seguito proseguiva a tirare pugni agli avversari, colpendo anche l'arbitro, a cui rompeva il labbro. Scatenava con il suo comportamento una rissa importante."

LETTO

il reclamo ex art. 96 regolamento di giustizia FIP recante data del 24.02.2026 proposto dai Sigg.ri Dell'Aiuto Giacomo e Salvietti Rosita, quali esercenti la responsabilità genitoriale del tesserato minore d'età, per il tramite dell'Avv. Mario Aloè del Foro di Chieti; letta inoltre la successiva integrazione del predetto legale recante data del 26.02.2026; esaminata la documentazione allegata ai predetti atti

ESAMINATA

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

SENTITO

l'arbitro ad integrazione di quanto dallo stesso scritto nel rapporto allegato al referto;

DISPOSTA

l'audizione del tesserato e del di lui difensore per l'udienza del 03.03.2026 svoltesi in modalità da remoto;

RITENUTO

di dover acquisire agli atti tutte le fonti di prova documentale indicate dalla parte ricorrente e di non dover procedere all'audizione del tesserato Biancani Giuliano;

La Corte Sportiva di Appello Regionale della Toscana, riunita in camera di Consiglio, ha così deliberato.

In via preliminare, osserva questa Corte che la fonte di prova rappresentata dal video della gara in oggetto, nella parte relativa all'episodio che ha dato adito al provvedimento impugnato (doc. sub n. 2 di cui al reclamo del 24.02.2026), sia da ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 83 comma 2 R.G. quale elemento di prova di assoluta rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti e della eventuale comminazione di adeguate sanzioni.

Dall'istruttoria svolta, che ha consentito l'esame di elementi ulteriori rispetto a quelli conoscibili dal Giudice Sportivo Regionale, ritiene la Corte che la valutazione dei fatti di cui al Comunicato Ufficiale n. 631 del 19.02.2026, in riferimento alla gara in oggetto, meriti una diversa qualificazione giuridica ai sensi delle norme del Regolamento di Giustizia.

Infatti, volendo adottare un criterio cronologico nella disamina dei fatti, la qualifica operata dal Giudice Sportivo riguardo alla condotta dell'incolpato nei confronti dell'avversario in fase di gioco, non è condivisa da questa Corte, la quale ravvisa nella fattispecie una condotta violenta tale da ritenere applicabile l'art. 33, comma 3, n. 2°.

Non vi è dubbio, infatti, che la condotta del tesserato integri gli estremi dell'art. 33 comma 7, laddove è previsto che *"Costituiscono atti di violenza tutte le esplicazioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiaffi, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale)"*.

A tal proposito, la particolare intensità del gesto violento, e soprattutto la reiterazione del pugno in danno dell'avversario, colpo peraltro sferrato da una posizione alle spalle del medesimo, tale per cui era a lui inibita qualsiasi possibilità di proteggersi, rendono applicabile la prevalenza delle circostanze aggravanti rispetto all'attenuante invocata dalla difesa dell'incolpato e relativa alla provocazione rappresentata dallo schiaffo ricevuto da questi in fase di giuoco. Per quanto sopra, la Corte ritiene applicabile al fatto una sanzione superiore a quella prevista per il minimo edittale.

Ritiene invece la Corte di poter accogliere il reclamo laddove chiede una significativa riduzione della sanzione comminata ai sensi dell'art. 33, comma 1, 2c per i motivi che seguono.

Dall'esame del video allegato al ricorso nonché all'esito dell'audizione dell'arbitro Lorenzo Scurti, ad avviso della Corte emerge con sufficiente chiarezza come, nel caso di specie, non sia ravvisabile l'elemento soggettivo della volontarietà, da parte del tesserato Filippo Dell'Aiuto, nel voler colpire l'arbitro.

Risulta di tutta evidenza, infatti, che il tesserato dopo aver colpito (con condannabile e sproporzionata violenza) l'avversario, tenda a fuggire per sottrarsi alla reazione dei componenti la panchina avversaria.

Non c'è dubbio, peraltro, che nel tentativo di sottrarsi all'aggressione degli avversari, il tesserato compia movimenti con le braccia (lo conferma anche l'arbitro) allo scopo di allontanare gli aggressori e che con questi movimenti finisca per colpire l'arbitro.

Tale condotta, quantunque si possa ragionevolmente ritenere che il Dell'Aiuto non avesse l'intenzione di colpire l'arbitro, ha comportato comunque il compimento di un atto di violenza nei confronti del medesimo, il quale ne ha subito un danno (circostanza riconosciuta anche negli atti difensivi dell'incolpato), che la Corte ritiene comunque di dover considerare come lieve, dal momento che:

a) non risulta agli atti alcun referto e/o certificato medico che attesti il contrario;

b) è un dato di fatto che il giorno successivo il sig. Scurti ha regolarmente preso parte, quale giocatore, all'incontro di divisione regionale 1 tra la Gea Basketball Grosseto (per la quale è tesserato) e la Sky Walkers Lucca, così come documentato dagli allegati 5-6 allegati del reclamo.

Ne consegue, pertanto, che il danno subito sia da presumersi lieve e non vi fosse alcuna menomazione della integrità fisica dell'arbitro.

La Corte, infine, ritiene che l'interruzione della gara sia stata determinata dall'invasione del terreno di gioco da parte del pubblico e dalle condizioni ambientali sulle tribune (riferite dall'arbitro tanto nel rapporto quanto nella sua audizione) valutate come prevalenti rispetto alla condotta violenta del tesserato ed ai fatti di campo, che di seguito venivano contenuti dalla condotta collaborativa dei due allenatori e dei dirigenti delle due società.

Non si rinviene, pertanto, un nesso di causalità stringente ed esclusivo tra la condotta violenta ed antisportiva del Dell'Aiuto in ordine all'interruzione della gara.

Ritiene quindi la Corte che trovi applicazione l'art. 33/2 lett. B, anziché l'art. 33/2 lett. c dal momento che dalla condotta non risulta derivato un danno grave a carico dell'arbitro e che l'interruzione della gara non sia da attribuire esclusivamente alla condotta pur violenta del tesserato, non ravvedendosi nella fattispecie la sussistenza del nesso di causalità.

Non può essere accolta l'istanza, proposta dalla difesa del reclamante al n. 21 del reclamo e reiterata nelle conclusioni della memoria integrativa del 26/02/2026, relativa all'avviamento del tesserato ad un percorso rieducativo, analogo a quanto previsto dalla FIGC, per quanto in linea teorica sarebbe auspicabile, non potendo questa Corte assumere decisioni di tale carattere, che non è dato rinvenire nel Regolamento di giustizia FIP.

La Corte ritiene, in ogni caso, di dover ridurre anche la sanzione a carico del tesserato, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale espresso dal Collegio di garanzia dello Sport del Coni, espresso nella pronuncia n. 3 del 03/12/2014

secondo cui "La valutazione irrogata all'atleta non può prescindere dalla considerazione della circostanza relativa alla minore età del soggetto da giudicare, stante la posizione di tutela assunta dall'ordinamento nei confronti dei minorenni, quali soggetti ancora in formazione e alla ricerca della propria identità. In questo senso, deve essere richiamato il rapporto tra la funzione rieducativa della pena, affermato dall'art. 27, comma 3, Cost., e la protezione che l'ordinamento accorda all'infanzia e alla gioventù, ai sensi dell'art. 31, comma 2, Cost."

Si ritiene quindi di accogliere il reclamo proposto, riducendo la sanzione nella seguente misura:

visto l'art. 33/2 lett. b inibizione di anni 1 dal 19/02/2026 al 19/02/2027

visto l'art. 33/3 n. 2 lett. a) e b) inibizione per mesi 1

Pene da cumularsi.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA

PQM

Accoglie il ricorso per le ragioni descritte in motivazione e in riforma del provvedimento di cui al C.U. 8/2025 del Giudice Sportivo della Toscana, per l'effetto riduce l'inibizione sanzionata dal 19/02/2026 al 19/03/2027, disponendo la restituzione della relativa tassa reclamo.

Firenze, 11 marzo 2026

La Corte Sportiva d'Appello

Presidente Mario Parducci

Componente Duccio Viligiardi

Componente Marco Rossi

Originale firmato agli atti.